



Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008

A.C. 2085

Dossier n° 141 - Schede di lettura
8 aprile 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2085
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	12 febbraio 2014
assegnazione:	24 marzo 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Commissione (Affari costituzionali) e V Commissione (Bilancio)

Contenuto dell'accordo

Il Protocollo facoltativo al Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 (entrato in vigore nel 1976) è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 2008. A norma dell'articolo 18, **il Protocollo è entrato in vigore internazionale il 5 maggio 2013.**

L'Italia è membro del "Gruppo di amici del Protocollo" e si colloca fra i principali sostenitori della sua adozione.

Il Protocollo si compone di un Preambolo e di 22 articoli.

L'**articolo 1** riconosce al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali la competenza a ricevere ed esaminare le comunicazioni previste dal Protocollo.

Il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali è un organismo composto da 18 esperti indipendenti che monitora l'implementazione del Patto sui diritti economici, sociali e culturali. Il Comitato è stato istituito dalla risoluzione ECOSOC n. 17 del 28 maggio 1985.

In base all'**articolo 2** le comunicazioni possono essere presentate da individui o gruppi di individui o da soggetti in rappresentanza di individui o gruppi di individui, sottoposti alla giurisdizione di uno Stato Parte, che si ritengano vittime di una violazione, da parte dello stesso Stato parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali oggetto del Patto.

L'**articolo 3** disciplina i casi di inammissibilità delle comunicazioni, che saranno esaminate solo dopo l'esaurimento dei ricorsi interni.

In base all'**articolo 4** il Comitato può rifiutare l'esame di una comunicazione qualora non risulti che l'autore abbia subito un pregiudizio evidente, a meno che questa non sollevi una grave questione d'importanza generale.

L'**articolo 5** prevede che il Comitato possa sottoporre in ogni momento all'attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta, affinché questo adotti le misure conservative necessarie al fine di evitare che alle vittime delle presunte violazioni siano causati danni irreparabili, senza che ciò pregiudichi la decisione del Comitato sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione.

L'**articolo 6** prevede che il Comitato sottoponga in via confidenziale allo Stato interessato le comunicazioni pervenutegli. Lo Stato interessato, a sua volta, entro i successivi sei mesi dovrà far pervenire al Comitato ogni informazione utile ed eventuali chiarimenti sugli eventuali rimedi adottati.

In base all'**articolo 7** il Comitato può prestare i propri buoni uffici per raggiungere un accordo amichevole nel rispetto degli obblighi enunciati dal Patto.

Le comunicazioni di cui all'articolo 2 vengono esaminate, in base all'**articolo 8**, tenendo conto di tutta la documentazione allegata e trasmessa anche alle parti interessate. L'esame avviene a porte chiuse. Il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni

della parte seconda del Patto.

Il Comitato formula delle osservazioni sulla comunicazione che vengono trasmesse, con eventuali raccomandazioni, allo Stato parte interessato. Entro sei mesi, lo Stato parte fornisce per iscritto al Comitato le informazioni sulle azioni intraprese di conseguenza (**articolo 9**).

L'**articolo 10** disciplina nel dettaglio le comunicazioni interstatali che derivano dal riconoscimento da parte di uno Stato parte della competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte asserisca che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal Patto.

L'**articolo 11** disciplina la procedura d'inchiesta mentre l'**articolo 12** stabilisce che, al suo termine, il Comitato ha la facoltà di invitare lo Stato interessato a dare notizia, nel successivo rapporto periodico, delle misure adottate a seguito dei risultati dell'inchiesta.

L'**articolo 13** impone agli Stati parte di tutelare da qualsiasi forma di maltrattamento le persone poste sotto la propria giurisdizione che abbiano inviato comunicazioni al Comitato.

L'**articolo 14** consente al Comitato, con il consenso dello Stato Parte interessato, di rivolgersi alle agenzie specializzate, a fondi e programmi delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti per ottenere consulenza e assistenza tecnica circa comunicazioni ricevute e conseguenti indagini.

Il Comitato redige un rapporto annuale(**articolo 15**) sulle attività svolte in ordine al Protocollo mentre gli Stati Parte, in base all'**articolo 16**, si impegnano ad assicurare un'ampia divulgazione delle osservazioni e raccomandazioni del Comitato oltre che del Patto e del Protocollo.

Gli articoli 17 e seguenti contengono le clausole finali. Il Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell'ONU del decimo strumento di ratifica o di adesione (**articolo 18**). L'**articolo 19** disciplina le modalità relative all'adozione di emendamenti al Protocollo. L'**articolo 20** contiene le norme relative alla denuncia del Protocollo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008, consta di tre articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Al disegno di legge sono allegate la **Relazione tecnica**, l'**Analisi tecnico-normativa (ATN)** e la **Dichiarazione di esclusione dall'AIR** in quanto rientrante nella categoria dei ddl di ratifica che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

La **Relazione tecnica** precisa che il provvedimento non reca oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, organo preesistente all'adozione del Protocollo, non viene sostanzialmente modificato. La Relazione tecnica fornisce inoltre un quadro dettagliato dei compiti del Comitato.

L'**Analisi tecnico-normativa** precisa che il provvedimento risponde all'esigenza di implementare nell'ordinamento interno il Protocollo, fortemente voluto dall'Italia e sottoscritto non appena aperto alla firma (settembre 2009).

L'ATN sottolinea il carattere sostanzialmente innovativo del Protocollo facoltativo in quanto la normativa vigente non prevede forme di tutela altrettanto ampie imponendo l'istituzione di un meccanismo per l'esame di comunicazioni individuali e interstatali e l'attivazione di una procedura di inchiesta con il consenso dello stato interessato. L'ATN sottolinea il margine di discrezionalità concesso agli Stati parte nelle decisioni riguardo gli strumenti di realizzazione delle previsioni contenute nel Protocollo.

Il Protocollo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, né si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, né con le competenze regionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere a), Cost.